

**Bruxelles, 12 maggio 2026  
(OR. en)**

**9221/26  
ADD 1**

**DELECT 88  
PECHE 171**

### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 2983 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2983 annex.

All.: C(2026) 2983 annex



Bruxelles, 12.5.2026  
C(2026) 2983 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**del**

**REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE**

**recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale**

## **ALLEGATO**

### **PARTE A**

Modifiche di taluni allegati del regolamento delegato (UE) 2020/692

Gli allegati IV, XIII, XXI e da XXVII a XXX del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono così modificati:

- 1) nell'allegato IV, parte C, punto 2, la riga relativa alla peste equina è sostituita dalla seguente:

"Peste equina	- Non è stata effettuata alcuna vaccinazione nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione e gli equini non sono stati vaccinati almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione";
---------------	---

- 2) nell'allegato XIII, il punto 1 è sostituito dal seguente:

***"1. PRESCRIZIONI MINIME PER I PROGRAMMI DI VACCINAZIONE EFFETTUATI IN UN PAESE TERZO, IN UN TERRITORIO O IN UNA LORO ZONA***

I programmi di vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità presentati da un paese terzo o da un territorio devono comprendere almeno le seguenti informazioni:

- 1) una descrizione dei motivi della decisione di introdurre la vaccinazione;
- 2) i dati relativi all'evoluzione epidemiologica della malattia, compresi precedenti focolai in pollame o volatili selvatici;
- 3) gli obiettivi principali della strategia di vaccinazione, le popolazioni di volatili e le aree selezionate;
- 4) una valutazione del rischio basata su:
  - focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità all'interno di tale paese terzo o territorio o loro zona;
  - focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in un paese o territorio limitrofo o una loro zona;
  - altri fattori di rischio quali determinate aree, tipi di allevamento o categorie di pollame o volatili in cattività;
- 5) una descrizione, comprese le mappe, dell'area geografica in cui si effettua la vaccinazione;
- 6) il numero di stabilimenti che detengono pollame o volatili in cattività nell'area sottoposta a vaccinazione;
- 7) il numero di stabilimenti che detengono pollame o volatili in cattività in cui si effettua la vaccinazione, se diverso da quello di cui al punto 6;
- 8) le specie e le categorie di pollame o di volatili in cattività esentate dalla vaccinazione e la motivazione di tale esenzione;
- 9) le specie e le categorie di pollame o volatili in cattività nell'area geografica in cui si effettua la vaccinazione;

- 10) il numero approssimativo di capi di pollame o volatili in cattività negli stabilimenti di cui al punto 7;
  - 11) una sintesi delle caratteristiche del vaccino, compresi il nome del prodotto/dei prodotti, il nome del fabbricante/dei fabbricanti e le modalità di somministrazione, dell'autorizzazione e del controllo della qualità, nonché garanzie che il vaccino utilizzato non contenga il virus vivo dell'influenza aviaria, attenuato o meno;
  - 12) la manipolazione, lo stoccaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita di vaccini contro l'influenza aviaria sul territorio nazionale;
  - 13) l'attuazione di una strategia di distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati (DIVA);
  - 14) la durata prevista della campagna di vaccinazione;
  - 15) l'uso finale previsto del pollame o dei volatili in cattività vaccinati e dei relativi prodotti, tenendo conto, se del caso, anche delle uova da cova vaccinate;
  - 16) le disposizioni e le restrizioni relative ai movimenti del pollame o dei volatili in cattività vaccinati e dei relativi prodotti, tenendo conto, se del caso, anche delle uova da cova vaccinate;
  - 17) le prove cliniche e di laboratorio, quali le prove di efficacia e che precedono i movimenti, effettuate negli stabilimenti in cui è stata praticata la vaccinazione o situati nell'area di vaccinazione;
  - 18) il sistema di conservazione della documentazione sulla vaccinazione.";
- 3) nell'allegato XXI, punto 2, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:
- "i) il numero di identificazione individuale figurante sul transponder elettronico o sul tatuaggio del cane, del gatto o del furetto;"
- 4) gli allegati XXVII, XXVIII e XXIX sono sostituiti dai seguenti:

*"ALLEGATO XXVII*

**TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER IL LATTE E I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI**

	A	B
<b>Specie di origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari</b>	<i>Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis e Camelus dromedarius</i>	<i>Diverse da Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis e Camelus dromedarius</i>
<b>Stato sanitario degli animali del paese terzo</b>	1. Paesi terzi non ufficialmente indenni da afta epizootica (AE) nei 12 mesi precedenti 2. Paesi terzi in cui è praticata la vaccinazione contro l'AE	Tutti
Trattamento termico, ovvero un processo di sterilizzazione, fino a raggiungere un valore F <sub>0</sub> minimo pari a 3	Sì	Sì

Trattamento termico a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 132 °C per almeno un secondo	Si	Si
Trattamento termico di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0	Si	No
Trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi applicato al latte con un pH inferiore a 7,0	Si	No
Trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C combinato a un trattamento fisico fino a ottenere un valore di pH inferiore a 6 per almeno un'ora	Si	No
Trattamento termico di pastorizzazione HTST ad almeno 72 °C in combinazione con l'essiccamento	Si	No
No: trattamento non consentito. Si: trattamento accettabile.		

*ALLEGATO XXVIII*

**TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER GLI OVOPRODOTTI**

*1. TRATTAMENTI DEGLI OVOPRODOTTI PER L'INATTIVAZIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ*

I seguenti trattamenti sono idonei all'inattivazione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nei seguenti ovoprodotti:

Ovoprodotto	Trattamento termico (con temperature che raggiungono al centro del prodotto almeno il valore indicato per un periodo di tempo minimo indicato)	
	Temperatura al centro della massa (in gradi Celsius (°C))	Durata del trattamento (in secondi (s) o ore (ore))
Albume liquido	55,6 °C	870 s
	56,7 °C	232 s
Tuorlo salato al 10 %	62,2 °C	138 s
Tuorlo d'uovo semplice o puro:	60 °C	288 s
Albume essiccato	67 °C	20 ore
	54,4 °C	513 ore
Uova intere	60 °C	188 s
	cottura completa	
Miscele di uova intere	60 °C	188 s

	61,1 °C	94 s
	cottura completa	

**2. TRATTAMENTI DEGLI OVOPRODOTTI PER L'INATTIVAZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE**

I seguenti trattamenti sono idonei all'inattivazione dell'infezione da virus della malattia di Newcastle nei seguenti ovoprodotti:

Ovoprodotto	Trattamento termico (con temperature che raggiungono al centro del prodotto almeno il valore indicato per un periodo di tempo minimo indicato)	
	Temperatura al centro della massa (in gradi Celsius (°C))	Durata del trattamento (in secondi (s), minuti (min) o ore (ore))
Albume liquido	55 °C	2 278 s
	57 °C	986 s
	59 °C	301 s
Tuorlo salato al 10 %	55 °C	176 s
Tuorlo d'uovo semplice o puro:	61,1 °C	3 min e 30 s
	60 °C	6 min e 12 s
Albume essiccato	57 °C	50 ore e 24 min
Uovo arricchito	62,2 °C	3 min e 30 s
	61,1 °C	6 min e 12 s
Uovo zuccherato/salato	63,3 °C	3 min e 30 s
	62,2 °C	6 min e 12 s
Uova intere	55 °C	2 521 s
	57 °C	1 596 s
	59 °C	674 s
	cottura completa	

*ALLEGATO XXIX*

**ELENCO DELLE SPECIE SENSIBILI A MALATTIE PER LE QUALI GLI STATI MEMBRI APPLICANO MISURE NAZIONALI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 226 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429**

Malattia	Specie sensibili
----------	------------------

Herpesvirusi della carpa Koi	Come elencate nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882
Viremia primaverile della carpa (SVC)	<i>Abramis brama, Aristichthys nobilis, Carassius auratus, Ctenopharyngodon idella, Cyprinus carpio, Cyprinus carpio koi, Cyprinus rubrofuscus, Danio rerio, Notemigonus crysoleucas, Percocypris pingi, Pimephales promelas, Rutilus kutum, Rutilus rutilus, Silurus glanis</i>
Nefrobatteriosi (BKD)	<i>Anoplopoma fimbria, Lota lota, Notropis cornutus, Onchorhynchus clarkii, Onchorhynchus gorbuscha, Onchorhynchus keta, Onchorhynchus kisutch, Onchorhynchus mykiss, Onchorhynchus nerka, Onchorhynchus tshawytscha, Pimephales promelas, Plecoglossus altivelis, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Salvelinus namaycush, Salmo salar, Salmo trutta, Thymallus thymallus</i>
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	<i>Anarhichas minor, Anguilla anguilla, Anguilla japonica, Brevoortia tyrannus, Channa striata, Coregonus lavaretus, Ctenolabrus rupestris, Danio rerio, Dicentrarchus labrax, Esox lucius, Gadus morhua, Hippoglossus hippoglossus, Limanda limanda, Morone saxatilis, Merluccius merluccius, Microstomus kitt, Onchorhynchus clarkii, Onchorhynchus gorbuscha, Onchorhynchus keta, Onchorhynchus kisutch, Onchorhynchus mykiss, Onchorhynchus rhodurus, Onchorhynchus tshawytscha, Pleuronectes platessa, Scopthalmus maximus, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Salvelinus namaycush</i>
Infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS)	<i>Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta, Salmo salar, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Salvelinus namaycush, Thymallus thymallus</i>
Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)	<i>Limanda limanda, Onchorhynchus mykiss, Salmo salar, Salvelinus alpinus</i> ";

- 5) nell'allegato XXX, la riga relativa all'infezione da *Mikrocytos mackini* è sostituita dalla seguente:

"Infezione da <i>Mikrocytos mackini</i>	Come elencate nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Considerate vettrici di <i>Mikrocytos mackini</i> quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 mediante la coabitazione o l'approvvigionamento idrico."
---	--	---

## PARTE B

### Rettifica dell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2020/692

Nell'allegato IV, parte B, la riga relativa alla morva (infezione da *Burkholderia mallei*) è sostituita dalla seguente:

"Morva (infezione da <i>Burkholderia mallei</i> )	a) Non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine negli ultimi sei mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;  b) la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato per dimostrare l'assenza dell'infezione nello stabilimento di origine nel corso di tale periodo di sei mesi."
---	--